

E) ANIMALI DA CORTILE

Art. 127 – Per animali da cortile si intendono, a titolo d’esempio, i polli, i tacchini, le oche, le anatre, i conigli, ecc.

Art. 128 – Gli animali da cortile destinati al macello sono venduti a peso e quelli da riproduzione a capo, secondo l’età e la razza.

Art. 129 – Non sono previsti vizi redibitori relativamente agli animali destinati al macello.

Art. 130 – Nel contratto di vendita degli animali da allevamento il venditore dà garanzia che i capi sono indenni da malattie infettive.

Art. 131 – La eventuale constatazione di malattie infettive nei capi acquistati comporta l’obbligo della denuncia al venditore entro otto giorni.

e1) Pulcini

Art. 132 – Nella compravendita dei pulcini il venditore consegna direttamente e a domicilio o franco stazione arrivo o aeroporto, gli animali all’acquirente, assumendosi le spese relative.

Art. 133 – I pulcini si vendono a numero.

Art. 134 – L’imballaggio dei pulcini è a carico del venditore.

Art. 135 – Il venditore non reintegra il numero dei capi eventualmente morti durante il trasporto, fino al 3% del totale.

Art. 136 – La denuncia per riscontro dei capi deceduti oltre il 3% viene fatta al momento del ritiro.

Il riscontro dei pulcini in meno a causa del trasporto non comporta risoluzione di contratto, ma solo la reintegrazione del numero dei capi morti o la corrispondente deduzione dell’importo dovuto.

Art. 137 – Nel caso in cui il venditore invii dei pulcini di qualità diversa da quella pattuita, l’acquirente ha diritto ad un risarcimento del danno.

Art. 138 – Non sono contemplati vizi redibitori. Nella compravendita dei pulcini è sufficiente il certificato sanitario.

e2) Uova

Art. 139 – Le uova destinate al consumo sono vendute dagli allevatori a numero e con riferimento al peso. E' esclusa ogni garanzia.

Art. 140 – Le uova da riproduzione sono vendute con un minimo di peso, che, ad esempio, per le galline si aggira normalmente sui 53 grammi. La vendita di tali uova viene garantita da apposito certificato sanitario che ne comprova la indennità da SALMONELLA PULLORUM.

Il venditore garantisce la fecondità dell'80% delle uova consegnate.

Art. 141 – La consegna delle uova da riproduzione viene effettuata in azienda. L'imballaggio è a carico dell'acquirente.